Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Riunione del15/10/2026

FATTO

Con ricorso del 19 febbraio 2026 (e reclamo del 20 gennaio 2026) il ricorrente deduce che il proprio veicolo veniva tamponato mentre si trovava in sosta, precisando di aver azionato il segnalatore acustico nel vano tentativo di evitare l'impatto. A fronte della condotta della controparte, la quale eccepiva un concorso di colpa *ex* art. 1227 cod. civ., il ricorrente promuoveva formale richiesta di risarcimento diretto (*ex* art. 149 CAP) nei confronti dell'odierna impresa resistente. L'impresa demandava l'accertamento del danno e della dinamica a tecnici fiduciari, che svolgevano l'accertamento peritale esclusivamente su base fotografica, senza tener conto del fatto che il veicolo assicurato era in sosta. Tale erronea istruttoria peritale ha indotto l'impresa a liquidare il danno applicando una decurtazione pro-quota della responsabilità, contestata dal ricorrente per palese difformità rispetto alla reale dinamica dei fatti. Il ricorrente evidenzia, infine, il nesso di causalità tra l'errata attribuzione di responsabilità e il pregiudizio patito, consistente non solo nell'incompleto ristoro del danno materiale, ma anche nel conseguente e indebito *malus* tariffario (con scatto della classe di merito) e correlato aumento del premio assicurativo.

Il ricorrente chiede testualmente "*di rivedere la procedura di indennizzo e colpa*".

In via preliminare, l'impresa resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, deducendo al riguardo che le doglianze del ricorrente si risolvono in una mera e generica contestazione delle risultanze della perizia contrattuale, senza alcun elemento probatorio a supporto. L'accertamento del reale nesso causale e l'entità dei danni richiedono in ogni caso un'attività istruttoria ed accertamenti tecnici preclusi all'Arbitro Assicurativo (di seguito, "AAS") che ha una cognizione esclusivamente documentale. Nel merito, l'impresa conclude per l'infondatezza della domanda, rivendicando la piena legittimità e regolarità del proprio operato, asseritamente improntato al rispetto delle condizioni di polizza, della disciplina settoriale e dei canoni generali di correttezza e buona fede contrattuale. Sotto il profilo fattuale, l'impresa rappresenta di aver tempestivamente adempiuto all'obbligo di istruzione del sinistro tramite il conferimento di incarico a fiduciario tecnico, il quale quantificava i danni materiali nella misura di euro 1.347,29. L'impresa precisa di non aver proceduto alla liquidazione della predetta somma in ragione della sopravvenuta cessione del credito risarcitorio in favore dell'autocarrozzeria riparatrice. A tal fine, l'impresa eccepisce il mancato avveramento della condizione legale di cui all'art. 149-*bis* CAP e pertanto in difetto della ricevuta fiscale attestante l'esecuzione dei lavori, comunicava l'impossibilità di formulare l'offerta risarcitoria.

In sede di repliche, il ricorrente sostiene che quanto riportato dall'impresa non corrisponde al vero e offre una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorrente conferma di aver ceduto il credito all'autocarrozzeria incaricata della riparazione, ma precisa che quando veniva a conoscenza della volontà dell'impresa di risarcire il danno nella misura della metà, per il riconoscimento di un concorso di colpa, chiedeva alla cessionaria di non procedere alla riparazione e, quindi, non inviava all'impresa la fattura richiesta.

Sotto il profilo istruttorio, il ricorrente eccepisce l'inattendibilità dell'accertamento peritale condotto dalla resistente e rileva, in particolare, come il fiduciario dell'impresa abbia omesso l'ispezione diretta e materiale del mezzo e non ha consegnato copia della perizia. In ordine all'eccezione *ex* art. 149-*bis* CAP sollevata dalla controparte, il ricorrente rappresenta che, una volta appresa la volontà dell'impresa di applicare una decurtazione del 50% sul risarcimento in forza di un arbitrario concorso di colpa, ordinava alla carrozzeria l'immediata sospensione dei lavori di ripristino. Di talché, l'omessa trasmissione della documentazione fiscale (fattura o ricevuta) non è imputabile a negligenza, bensì alla legittima scelta del danneggiato di non avviare le riparazioni a fronte di una proposta liquidatoria parziale ed errata.

Tutto ciò premesso, il ricorrente reitera la richiesta di integrale accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente antagonista nella causazione del sinistro e conseguentemente, insiste per il riconoscimento del diritto al totale ristoro del danno patito, precisando che l'effettiva riparazione del veicolo e la successiva trasmissione del titolo fiscale all'impresa — ai fini della liquidazione diretta in favore del terzo cessionario — restano subordinate al preventivo e formale disconoscimento di ogni concorrente corresponsabilità in capo al ricorrente medesimo.

In sede di controrepliche, l'impresa ribadisce la propria posizione, rilevando come le stesse deduzioni del ricorrente confermino l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.

Quest'ultimo, infatti, ha espressamente ammesso di non aver ancora eseguito le riparazioni e di non aver trasmesso la fattura necessaria alla liquidazione del risarcimento in favore della carrozzeria cessionaria; di conseguenza, nessun ritardo o condotta illegittima può essere imputato all'impresa. A tal riguardo, l'impresa precisa di aver tempestivamente informato l'assicurato che, per ottenere il pagamento in favore della carrozzeria in forza della cessione del credito, era indispensabile produrre la fattura di riparazione, mentre qualora avesse voluto ricevere direttamente il risarcimento, avrebbe dovuto preventivamente revocare o ritirare la cessione stessa. Infine, con riferimento alla contestata dinamica del sinistro, l'impresa rileva che il ricorrente non ha fornito idonei elementi di prova contrari né in questa sede né durante la fase istruttoria, precisando che la valutazione tecnica del danno può legittimamente fondarsi anche solo sui rilievi fotografici in atti, senza necessità di un'ispezione diretta del veicolo.

L'impresa, pertanto, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in via subordinata, infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio trae origine dalla contestazione, da parte del ricorrente, del concorso di colpa paritario attribuitogli ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.; l'impresa resistente ha infatti ritenuto sussistente una responsabilità concorrente del 50%, riducendo proporzionalmente l'indennizzo, nonostante il ricorrente sostenga che il proprio veicolo si trovasse fermo in sosta al momento della collisione.

Il Collegio rileva che in relazione alla responsabilità dei conducenti di veicoli a motore, l'art. 2054, comma 2, cod. civ. afferma che *"[n]el caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli*". La norma, quindi, introduce una presunzione relativa di corresponsabilità che, in assenza di ulteriori e più precise circostanze che facciano ritenere sussistente un diverso grado di responsabilità, attribuisce la stessa in parti uguali fra i soggetti coinvolti. In applicazione delle comuni regole sulla ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., poi, colui che ha interesse a far valere un diritto ha l'onere di provare i fatti che sono a fondamento dello stesso.

Nel caso di specie, il fatto che il veicolo del ricorrente fosse in sosta al momento dello scontro non rileva; la presunzione di colpa concorrente nel caso di scontro tra veicoli circolanti opera anche quando uno dei due veicoli sia in sosta su area pubblica, atteso che, per un verso, nell'ampio concetto di circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 cod. civ., deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo su area pubblica, e che, per altro verso, il conducente che lascia il veicolo in sosta su area pubblica è tenuto ad adottare le cautele necessarie per impedire situazioni di pericolo o incidenti. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2026, n. 3257 e Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620).

Al fine di superare la presunzione di corresponsabilità paritaria prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la propria condotta non ha spiegato alcuna efficacia causale nella produzione del sinistro, o che l'apporto causale dell'altro conducente è stato assorbente. L'onere della prova contraria grava, infatti,

interamente sul conducente che si professi esente da colpa; nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita né è altrimenti desumibile dalla documentazione prodotta. Il ricorrente si è infatti limitato a produrre un modulo CAI a firma singola e rilievi fotografici dello stato dei luoghi e dei danni materiali: elementi, questi, inidonei a fornire valutazioni certe sulla dinamica del fatto ed a escludere la responsabilità concorrente dello stesso ricorrente.

In conclusione, in assenza di elementi probatori idonei a graduare l'apporto causale dei conducenti nella dinamica dell'evento, come nel caso di specie, trova necessariamente applicazione la presunzione di colpa paritaria sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. Pertanto, in virtù del principio della ragione più liquida e assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, il ricorso deve essere respinto.

Ed infatti, sul piano dell'onere probatorio, è pacifico in giurisprudenza che *"[i]n tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07)*" (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15736).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA